

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. n. 159/2015 e Legge di Stabilità 2016

Le nuove regole per il versamento e le aperture per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione

di Gianfranco Antico

Se il D.Lgs. n.159 del 24 settembre 2015, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, ha modificato le regole relative alla rateizzazione dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/97, la cd. Legge di stabilità 2016 (L. n. 208 del 28 dicembre 2015) ha, di fatto, riaperto i termini per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione da adesione.

IL PERFEZIONAMENTO NELL'ADESIONE *CLASSICA*

In funzione dell'art.9, del D.Lgs.n.218/97, la definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 8, c. 1, ovvero con il versamento della prima rata, prevista dall'art. 8, c. 2.

La norma non presenta particolari difficoltà interpretative, limitandosi ad affermare il principio che l'adesione acquista efficacia al momento del versamento dell'intero importo sottoscritto nell'atto o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

L'atto di adesione, redatto e sottoscritto, è quindi vincolante solo per l'Amministrazione finanziaria: poiché il perfezionamento dell'adesione consegue esclusivamente al pagamento delle somme dovute, risulta evidente che solo il contribuente è in condizione di attribuire piena efficacia all'atto stesso, oppure rendere invalido l'intero procedimento, omettendo il relativo versamento; in tal caso, l'Amministrazione finanziaria si limiterà a prendere atto del *fallimento* del procedimento concordatario ed a ridare efficacia all'originario accertamento notificato, i cui effetti erano stati sospesi in attesa dell'eventuale perfezionamento del concordato, ovvero ad emettere l'atto di accertamento, nelle ipotesi previste dall'art. 5, sulla base, comunque, dell'importo concordato ma non perfezionato, e dal primo comma dell'art. 6.

IL NUOVO ART.8, DEL D.LGS. n. 218/97

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, c. 2, del D. Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, fermo restando che il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione va eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art.7, in caso di rateizzazione, le somme possono essere versate in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50 mila euro.

Viene quindi superata la previgente normativa, secondo cui le somme dovute potevano essere versate anche ratealmente in un massimo di 12 rate trimestrali, se superiori i cento milioni di vecchie lire. Non è stato, invece, modificato il numero minimo di rate al di sotto della soglia dei 50 mila euro (8 rate).

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1, cioè sempre entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 7.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre, superando, così, le anomalie legate al fatto che il termine di decorrenza del trimestre era legato alla data del primo versamento. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata (prima, invece, erano calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata).

Viene ancora confermato che entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento, così che l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Le modalità di versamento

Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'art. 15-bis, introdotto dall'art. 2, c. 4, del D.Lgs.n.159/2015 (il pagamento delle somme dovute si esegue mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, secondo le modalità stabilite dall'art. 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di versamento).

A norma dell'art. 15, c. 3, del medesimo D.Lgs. n. 159/2015 detta disposizione non si applica agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'art. 15 del provvedimento, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n.159/2015 (22

ottobre 2015).

Inadempimenti nei pagamenti

In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'art.15-ter del D.P.R.n.602/73, nel testo introdotto dall'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 159/2015.

In particolare, per quel che qui ci interessa, il comma 2 prevede che in caso di rateazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 218/97, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 471/97, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta¹.

Il lieve inadempimento

In ordine agli adempimenti previsti dall'art. 8 e, in particolare, con riferimento a diverse tipologie di irregolarità che si possono registrare nella fase di perfezionamento del complesso procedimento di adesione, per le problematiche che si sono presentate, più volte l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con una serie di interventi di prassi (circolare n. 11/2001 la DR della Lombardia; circolare n. 65/2001; circolare n. 27/2013).

Ma il Legislatore delegato (D.Lgs. n. 159/2015) oggi fa di più, normando il lieve inadempimento.

Infatti, il comma 3, dell'articolo 15-ter, del D.P.R. n. 602/73, esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10 mila euro;
- b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

Tale norma si applica (per quel che qui ci interessa) anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'art. 8, c. 1, del D.Lgs. n. 218/97.

Il comma 5, del nuovo articolo 15-ter dispone che, nei casi previsti di lieve inadempimento, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede

¹ Antecedentemente, il comma 3-bis, dell'articolo 8, del D.Lgs.n.218/97, prevedeva che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvedeva all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 471/97, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

Tale iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

LA LEGGE DI STABILITA' 2016

L'art. 1, c. 134, della L. n. 208 del 28 dicembre 2015 ha previsto che nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D.Lgs. n. 218/97, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 218/97, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

Soggetti interessati

Contribuenti decaduti da piani di rateazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015

Soggetti interessati

Riammessi al piano di rateazione, limitatamente al versamento delle imposte dirette, se entro il 31 maggio 2016 riprendono il versamento della prima delle rate scadute.
--

Dispone il successivo comma 135 che il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorchè rateizzati ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. n. 602/73.

Lo stesso ufficio provvede a ricalcolare le rate dovute, tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione e verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135.

Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.

A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 (che prevede disposizioni specifiche sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

18 gennaio 2015

Gianfranco Antico